

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2006, n. 381 (LR 12/2006, articolo 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati in materia di promozione turistica.)

Art. 1 Sostituzione dell'articolo 2 del d.p.reg. 381/2006

Art. 2 Sostituzione dell' articolo 4 del d.p.reg. 381/2006

Art. 3 Entrata in vigore

Art. 1 Sostituzione dell'articolo 2 del d.p.reg. 381/2006

1. L'articolo 2 del d.p.reg 381/2006, è sostituito dal seguente:

“ Art. 2 (Beneficiari)

1. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui al presente regolamento i soggetti pubblici e privati, le associazioni, i comitati, le fondazioni, i consorzi, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le imprese anche costituite in rete di imprese di cui all'articolo 3, commi da 4ter a 4 quinquies del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

2. Qualora i beneficiari siano imprese, i finanziamenti sono concessi secondo la regola “de minimis”, di cui al Regolamento (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti <<de minimis>>), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.”

Art. 2 Sostituzione dell'articolo 4 del d.p.reg. 381/2006.

1. L'articolo 4 del d.p.reg 381/2006, è sostituito dal seguente:

“Art. 4

(Cumulabilità dei finanziamenti)

1. I finanziamenti concessi ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti <<de minimis>> concessi a norma di altri regolamenti <<de minimis>> ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento (CE) 1407/2013.”

Art. 3. Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE